

COMUNE DI SEDINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI ED AREE CIMITERIALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati di loculi ed aree cimiteriali.

LOCULI CIMITERIALI

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e aggiunte;
- al D.P.R. 03.11.2000 N.396, sull'ordinamento dello Stato Civile ;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Art. 3 - Loculi soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) ai residenti nel Comune di Sedini;
- b) ai nati nel territorio del Comune di Sedini;
- c) ai familiari e/o eredi delle persone decedute per la loro sepoltura.

Per le persone decedute rientranti nelle lettere a) e b) la richiesta sarà effettuata dagli eredi.

I requisiti devono sussistere alla data del rilascio della concessione, oltre che al momento della presentazione della richiesta.

Art. 5 - Divieti di concessione.

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Rilascio delle concessioni.

L'Amministrazione Comunale, allorchè decide di realizzare un nuovo lotto di loculi cimiteriali, ne dà avviso pubblico per consentire la presentazione di domanda di concessione .

L'avviso dovrà essere adeguatamente pubblicizzato e dovrà indicare i requisiti e le modalità per la concessione.

La concessione verrà rilasciata, ultimati i lavori, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Il Comune si riserva un quantitativo di loculi per eventuali urgenze o necessità sopravvenute, che verranno concessi al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi, a domanda a soggetti aventi diritto secondo le norme del presente regolamento.

Art. 7 - Controversie.

In caso di controversie interpretative ed applicative, competente all'adozione degli atti di indirizzo è la Giunta Comunale.

CAPO II

PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 8 - Atto di concessione.

La domanda di concessione deve essere fatta presso l'ufficio competente in bollo da Euro 14,63.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte con atto sottoscritto dal responsabile del servizio.

Lo schema dell'atto di concessione è approvato dal responsabile del Servizio.

Art. 9 - Durata delle concessioni.

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni cinquanta.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 10 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento dell'atto di concessione.

Il prezzo della concessione per i loculi di nuova costruzione viene stabilito all'atto dell'emanazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 6.

Per le concessioni successive il prezzo viene stabilito aggiornando annualmente il prezzo stabilito per i loculi del relativo lotto secondo il precedente comma, in conformità all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 11 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione da parte del Comune di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata limitata ad un periodo di tempo congruo per consentire una tumulazione definitiva della salma;
- c) che venga stipulato un regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al 5% della tariffa di cui al precedente articolo 10 per ogni mese di concessione. Il versamento dovrà essere effettuato all'atto della stipula di concessione.

CAPO III DIRITTI ALL'USO

Art. 12 - Aveni diritto all'uso.

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare:

- a) Il coniuge;
- b) I discendenti ed i loro coniugi e gli ascendenti;
- c) Altri parenti entro il II grado ed i loro coniugi. Gli effetti di cui al comma precedente si estendono al gruppo familiare (così come definito al punto precedente) del coniuge del titolare.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni 10, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti saranno rilasciate con determinazione del Responsabile del servizio.

Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune senza alcun diritto al compenso da parte del concessionario stesso.

I concessionari che intendano restituire i loculi utilizzati e non, sono tenuti a farne richiesta scritta al Comune.

I concessionari di loculi cimiteriali utilizzati e non, che facciano richiesta di un lotto di area cimiteriale, sono obbligati a restituire al Comune i loculi precedentemente acquisiti entro sei mesi dal collaudo del manufatto.

Il Comune per i loculi restituiti è tenuto a corrispondere un prezzo onnicomprensivo pari all'80% del prezzo della concessione iniziale, per i loculi non utilizzati e al 50% del prezzo della concessione iniziale per i loculi già utilizzati.

Art. 14 - Ossari

Il Concessionario, anche prima della scadenza della concessione, e comunque decorso il termine richiesto dal regolamento di polizia mortuaria, può restituire il loculo per deporre i resti in un ossario.

In tal caso l'ossario verrà ceduto gratuitamente dal Comune ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per il loculo restituito.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 15 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Art. 16 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito da stabilire a cura del Responsabile del

servizio, a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 17 - Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Responsabile del servizio .

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile del servizio con apposita atto motivato da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta pari al 50% della tariffa vigente al momento della richiesta di rinnovo della concessione, dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 18 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L..

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente comma 2, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per l'inumazione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 19 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà :

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) l'elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 20 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito contratto potranno essere regolarizzate. A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà , agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 21 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 20, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data di effettiva occupazione del loculo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondenti alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno adottati a cura del Responsabile del servizio.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 22 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuato nel Responsabile dell'area tecnica titolare di posizione organizzativa, con facoltà di attribuire alle risorse umane in dotazione all'area la responsabilità di procedimento.

Art. 23 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati in 30 giorni.

CAPO IX AREE CIMITERIALI

Art. 24 - Aree cimiteriali

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree indicate nella planimetria che sarà approvata dalla Giunta comunale.

Art. 25 - Limiti alle concessioni

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento é limitata:

- a) ai residenti nel Comune di Sedini;
- b) ai nati nel territorio del Comune di Sedini.
- c) ai famigliari e/o eredi delle persone decedute per la loro sepoltura

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie; in questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

I requisiti devono sussistere anche alla data del rilascio della concessione, oltre che al momento della presentazione della richiesta.

Art. 26 - Divieti di concessione.

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione.

Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del Servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO X PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 27 - Atto di concessione.

La domanda di concessione deve essere fatta presso l'ufficio tecnico in bollo da 14,63 euro.

Le concessioni sono fatte con atto pubblico sottoscritto dal responsabile del servizio e sono limitate alle sole aree indicate nella planimetria quali "Aree da concedere a privati" distintamente per:

- a) la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale; b) la concessione per la costruzione di tombe di famiglia e/o cappelle.

La richiesta dovrà essere valutata dall'ufficio tecnico comunale. Lo schema dell'atto di concessione è approvato dal responsabile del servizio.

Art. 28 - Controversie.

In caso di controversie interpretative ed applicative competente all'adozione degli atti di indirizzo è la Giunta Comunale.

Art. 29 - Durata delle concessioni.

Le concessioni di aree cimiteriali hanno la durata di anni 99.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo XI, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune.

Art. 30 - Atto di concessione Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento dell'atto di concessione.

Le concessioni saranno stipulate in base alle richieste, pervenute all'Ufficio Tecnico e in base al timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. Il prezzo della concessione viene stabilito annualmente dalla Giunta comunale entro il mese di gennaio.

Il Comune é esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO XI DIRITTI ALL'USO

Art. 31 - Aventi diritto all'uso.

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo famigliare del titolare il coniuge, i discendenti ed i loro coniugi, gli ascendenti. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni 10, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari previa richiesta ed autorizzazione rilasciata.

Art. 32 - Ammissione in sepoltura di famiglia.

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. L'avente titolo deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 33 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

E' vietata la cessione tra privati, dei manufatti costruiti sull'area data in concessione.

CAPO XII MANUTENZIONE

Art. 34 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta concessione o autorizzazione edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui agli strumenti edilizi in vigore.

Art. 35 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, a loro spese, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito da stabilire dal Responsabile del servizio, a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO XIII RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 36 - Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Responsabile del servizio.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta, pari al 50% della tariffa vigente al momento della richiesta di rinnovo della concessione, dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO XIV DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 37 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato del Responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 38 - Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.

In caso di "decadenza" delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto sopra dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 39 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

Nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L..

Per lo scopo, nella diffida di cui ai precedenti articoli, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO XV NORME TRANSITORIE

Art. 40 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Tecnico curerà :

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali; c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 41 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, dovranno essere regolarizzate.

A tal fine, l'ufficio comunale notificherà , agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 42 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 41, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza della data di versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno adottati a cura del Responsabile del servizio.

CAPO XVI NORME FINALI.

Art. 43 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuato nel Responsabile dell'area tecnica titolare di posizione organizzativa, con facoltà di attribuire alle risorse umane in dotazione all'area la responsabilità di procedimento.

Art. 44 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7. 8.1990, n. 241, vengono fissati in giorni 30 utili per la definizione della concessione di area.

Art. 45 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 46 - Pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 47 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il D.P.R. 03.11.2000 n. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 48 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 49 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi dell'art.